

Firenze 22 ottobre 1856

Progetto di Legge

forse meglio di

Decreto Reale -

giacché in questa ultima
forma, cui la materia
del progetto si annoda,
si provvederrebbe in
modo più spedito,
più semplice, e più
sicuro.

Articolo 1°

L'Accademia Reale delle
Scienze di Torino, l'Istituto
Lombardo Veneto di Scienze,
Lettere ed Arti, e la Società
Reale delle Scienze di Napoli
sono riconosciuti come corpi
costituiti nello Stato.

Articolo 2°

Ai componenti dei tre Corpi
Scientifici summenovati è
applicabile la disposizione
del n. 18 dell'Articolo 33 dello
Statuto.

Articolo 3°

Ciascuno dei Corpi Scientifici
ammette sopra le proprietà,
le rendite, e gli appostamenti
di cui si trova in possesso, e
titolo libero facoltà d'amministrazione
dei suoi mezzi.

Articolo 4°

I Rappresentanti d'ogni corpo
Scientifico avranno posto distinto
nelle pubbliche funzioni dello
Stato.

Articolo 5°

Spetta a ciascuno di detti corpi

Corpi l'autorità di provvedere
con regolamenti speciali
all'esercizio delle proprie
attribuzioni.

Articolo 6

Nelle occasioni di grandi
Corse Scientifiche aperte dal
Governo i rappresentanti delegati
da ciascuna di dette Società
si riuniranno in una delle
quattro città di loro rispettiva
residenza, per compiere il loro
mandato; il più anziano de-
i Presidenti presiederà alle
riunioni.

Le quali città designate
dal Governo con appositi
turni, incominciando
dal luogo dove risiede
il Corpo Scientifico
di più antica data,

Articolo 7

Ogni cinque anni nell'occasione
della Festa Nazionale della Statua
avrà luogo nei modi e luoghi
indicati nel precedente articolo
una riunione dei rappresentanti
dei varientorali Corpi Scientifici.
In essa si pubblicheranno le
relazioni sul movimento letter-
ario e scientifico del Regno
durante il precedente quinquennio.
In queste occasioni di riunioni
generali il Corpo Scientifico
collettivo aprirà il titolo di
Accademia Nazionale delle Scienze

Articolo 9

Il governo provvederà per la
spece avvenuta a cotali
reunioni straordinarie collettive



Firenze 22 Ottobre 1866

Progetto di Legge, o forse meglio di Decreto Reale. Giacchè era questa ultima forma, cui la materia del progetto. Si accorda, si provvederebbe in modo più spedito, più semplice, e più sincero.

Articolo 1°

L'Accademia Reale della Scienza di Torino, l'Istituto Lombardo-Veneto di Scienze lettere ed arti, e la Società Reale delle scienze di Napoli, sono riconosciuti come corpo costituito nello Stato.

Articolo 2°

Oli componenti dei tre Corpi Scientifici summe-
morati è applicabile la di-

esposizione del N.º 18 dell'Ar-
ticolo 33 dello Statuto.

Articolo 3.º

Ciascuno dei Corpi Scien-
tifici considerati conserva le
proprietà, le rendite e gli at-
signamenti di cui si trova in
possesso, e ritiene libera fa-
coltà d'amministrazione dei
suoi averi.

Articolo 4.º

I rappresentanti d'essi
Corpi Scientifici avranno po-
sto distinto nelle pubbliche
funzioni dello Stato.

Articolo 5.º

Spetta a ciascuno de' det-
ti Corpi l'autorità di prov-
vedere con regolamenti specia-
li all'esercizio delle proprie
attribuzioni.

Articolo 6.º

Nell'occasione di grandi Concorsi Scientifici aperti dal Governo i rappresentanti delegati da ciascuno di detta Società si riuniranno in una delle quattro città di loro rispettiva residenza, quale sarà designato dal Governo con apposito turno, incominciando dal luogo dove risiede il Corpo Scientifico di più antica data, per compiere il loro mandato; il più anziano tra i Presidenti presiederà alla riunione.

Articolo 7.º

Ogni cinque anni nell'occasione della festa Nazionale dello Statuto avrà luogo nei modi e luoghi indicati nel precedente articolo una riunione.

4

zione dei rappresentanti dei
sumentovate Corpi Scienti-
fici. In essa si pubblicheran-
no le relazioni sul movimen-
to letterario e scientifico del
Regno durante il precedente
quinquennio. In queste occa-
sioni di riunioni generali il
Corpo Scientifico collettivo as-
sumerà il titolo di Reale
Istituto Centrale Italiano

Articolo 8.^o

Il Governo provvederà
per le spese occorrenti a co-
teste riunioni straordinarie
collettive.